



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2016, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Bisagna, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Palermo, Via N. Turrisi, 59;

*contro*

Questore di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, Via De Gasperi, 81;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione II n. 180/2016, resa tra le parti, concernente il rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Palermo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti l'Avvocato Bisagna e l'Avvocato dello Stato Pollara;

*Osservato* in premessa che l'accertamento della regolarità fiscale esula dal presente giudizio come anche dalle valutazioni demandate all'Amministrazione dell'Interno;

*Rilevato* che, laddove dalla irregolarità fiscale si intenda potersi ricavare l'inattendibilità della dichiarazione reddituale e quindi la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, tale conseguenza deve essere oggetto di (un più) specifico e motivato accertamento;

*Ritenuto* che, essendo l'atto impugnato carente sotto tale ultimo profilo, il ricorso presenta apprezzabili elementi di fondatezza tali da giustificarne, nell'evidenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, la sospensione dell'esecuzione in vista del riesame dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (Ricorso numero: 291/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei termini di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

14/6/2016

N. 00291/2016 REG.RIC.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)